

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 23 SETTEMBRE 2021

n. 121 *suppl.*



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2021, n. 33

**“Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d’urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070” e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale , anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative)”..... 4**

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2021, n. 34

**“XI legislatura - 7° provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 27 (XI legislatura - 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali)” ..... 6**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2021, n. 8

**“Modifiche al Regolamento regionale per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI (R.R. n. 15 del 1 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni)”..... 8**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2021, n. 9

**“Modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” e successive modifiche e integrazioni)”..... 10**

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2021, n. 33

**“Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d’urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070” e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**CAPO I****Disposizioni in materia sanitaria****Art. 1****Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 52/2019 e definizione modalità di determinazione del fabbisogno**

1. Il comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) è abrogato.
2. Il fabbisogno delle Risonanze magnetiche nucleari (RMN) grandi macchine, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e all’articolo 3, comma 32, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

**CAPO II****Ratifica variazione di bilancio****Art. 2****Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta regionale con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070 (Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 27/2020**

1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, modificato dall'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ratificata la variazione al bilancio regionale 2021-2023 adottata con deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2021, n. 1070.

**CAPO III**  
**Disposizioni in materia ambientale**

**Art. 3**  
**Modifiche alla l.r. 17/2007**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 SET. 2021

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2021, n. 34

**“XI legislatura - 7° provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 27 (XI legislatura - 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni in materia di debito fuori bilancio**

#### **Art.1**

##### **Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014**

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di cui alla seguente lettera a):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 25.376,00 compresi di oneri di legge, inerente al compenso professionale spettante ad avvocato esterno per incarico conferito in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativo al contenzioso n. 4868/00/CO-DGR 718/2021, creditore avvocato Mario Spinelli. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si provvede mediante imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” del bilancio di esercizio in corso.

#### **CAPO II**

##### **Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali**

#### **Art. 2**

##### **Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 27/2021**

1. L’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 27 (XI legislatura - 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) è abrogato.
2. L’abrogazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti anche con riguardo alle eventuali istanze medio tempore presentate, ai sensi della l.r. 27/2021.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 SET. 2021

**MICHELE EMILIANO**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2021, n. 8

**“Modifiche al Regolamento regionale per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI (R.R. n. 15 del 1 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni).”.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1478 del 15/09/2021 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

##### **(Modifica all’art. 2 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15)**

1. All’articolo 2, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15, le parole “euro 25.000” sono sostituite dalle parole “euro 40.000”.

##### **Art. 2**

##### **(Modifiche all’art. 10 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15)**

1. All’articolo 10, comma 3, del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15, dopo le parole “nuove iniziative d’impresa”, sono eliminate le parole “per spese fino a 20.000 euro”.
2. All’articolo 10, comma 9, del Regolamento regionale 1° agosto 2014 n. 15, le parole “massimo di € 25.000,00” sono sostituite dalle parole “massimo di 40.000 euro”.

##### **Art. 3**

##### **(Modifica all’art. 11 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15)**

1. All’articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
*3-bis. In ogni caso, le regole sulle revoche previste dai singoli bandi sono poste nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (art. 71, comma 4).*

##### **Art. 4**

##### **(Modifica all’art. 15 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15)**

1. Il comma 1 dell’articolo 15 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 è sostituito dal seguente: “//



*presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2023, salve eventuali proroghe alla durata dei regolamenti europei applicabili.”.*

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 23 SET. 2021**

**EMILIANO**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2021, n. 9

**“Modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” e successive modifiche e integrazioni)”.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1479 del 15/09/2021 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

**(Modifica all’art. 9 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9, è aggiunto il seguente:

*“1-bis. Ai bandi o avvisi per la presentazione di domande di agevolazione relative a strumenti finanziari si applicano le lettere a), b), d) ed e) di cui al precedente comma, nonché l’art. 71 comma 4 del Regolamento UE 1303/2013”.*

##### **Art. 2**

**(Modifica all’art. 10 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. Al comma 2, lettera h, dell’articolo 10, le parole: “tutte le spese non capitalizzate ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa per le spese di Ricerca e Sviluppo”, sono sostituite con le seguenti:

*“tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”*

##### **Art. 3**

**(Modifica all’art. 15 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All’inizio del comma 10 dell’articolo 15, prima delle parole: “I soggetti beneficiari delle agevolazioni”, sono aggiunte le seguenti:

*“Limitatamente agli “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” di cui all’art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e relative ad investimenti in “attivi materiali” di cui al precedente comma 4,”*

**Art. 4****(Modifica all'art. 35 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 35, comma 1, dopo le parole *"gli investimenti in "attivi materiali" "* sono aggiunte le parole *"ed "attivi immateriali" "*

**Art. 5****(Modifica all'art. 37 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:  
*"Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese."*
2. All'articolo 37, il comma 9 è sostituito dal seguente:  
*"Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro."*



**Art. 6****(Modifica all'art. 58 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 58, il comma 8 è sostituito dal seguente:  
*"Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese."*
2. All'articolo 58, il comma 9 è sostituito dal seguente:  
*"Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro"*

**Art. 7****(Modifica all'art. 62 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 62, è aggiunta la seguente:  
*"c) gli aiuti di cui al presente comma sono erogati anche sotto forma di garanzie, come previsto dall'art. 22 del Regolamento 651/2014"*

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

*Sito internet:* <http://burp.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)